

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2145)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DE VITO, SEGNANA, BALDINI, DE LUCA e
PATRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1975

Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio

ONOREVOLI SENATORI. — L'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale per effetto del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è un sodalizio che associa e rappresenta una benemerita categoria di cittadini vittime del dovere compiuto al servizio della cosa pubblica. Essa è costituita da coloro che durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali ed istituzionali, sono divenuti inabili a proficuo lavoro o sono menomati nelle capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio, nonchè i congiunti di coloro che hanno incontrato la morte in difesa delle leggi, delle istituzioni democratiche e, sempre, a causa del dovere compiuto.

Secondo il più recente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, all'Unione sono stati demandati i più ampi compiti di assistenza per i mutilati e gli invalidi per servizio nonchè per i familiari dei caduti per servizio, e ciò nel quadro di un riconoscimento del sacrificio compiuto da tutti i dipendenti dello Stato e degli enti locali.

Del resto, la legge 13 aprile 1953, n. 337, ha riconosciuto all'Unione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali della categoria presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

In base alla stessa legge, l'ente è altresì abilitato a collaborare con le competenti amministrazioni statali nello studio dei problemi dei mutilati per servizio e delle provvidenze in loro favore. Infatti dal 1950 in poi numerosi provvedimenti legislativi speciali sono intervenuti per l'attuazione di benefici assistenziali in favore sia dei detti minorati che degli orfani e delle vedove di caduti per causa di servizio.

Per il funzionamento del sodalizio, che è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno, è attualmente stanziato nel bilancio di detto Dicastero, dal 1970, un contributo stabilito nella misura di lire 150 milioni a mente della legge 22 luglio 1971, n. 566.

Gli organi direttivi del sodalizio, peraltro, hanno reiteratamente formulato voti per l'aumento del contributo, rappresentando la

necessità di una maggiore dotazione finanziaria per consentire una più adeguata funzionalità dei servizi centrali e periferici ed un più efficace ed ampio assolvimento delle finalità istituzionali, tenuto conto che il provvedimento di cui alla menzionata legge 22 luglio 1971, n. 566, ha soltanto in parte contribuito alla soluzione dei problemi finanziari dell'ente.

In effetti, pur fruendo l'Unione, oltre che del contributo statale, anche dei proventi della trattenuta obbligatoria sui trattamenti pensionistici privilegiati, prevista dall'articolo 6 della citata legge del 1953, proventi il cui ammontare è stato, per l'anno 1974, di lire 82 milioni, le entrate di cui si tratta si palesano nel complesso inadeguate rispetto ai compiti di elevato interesse sociale cui l'ente deve attendere, tenuto conto del cospicuo contingente degli invalidi per servizio (oltre 80.000 unità) e dei loro congiunti assistibili, nonché dell'incremento numerico che si verifica nella categoria, di circa 4.000 unità l'anno, dovuto, come è ben noto, all'attuale impegno che, soprattutto le forze dell'ordine pubblico, devono sostenere nella lotta contro la dilagante criminalità.

D'altra parte, l'aumento dei costi dei vari servizi dell'Unione, dovuto alla lievitazione dei prezzi, ha posto l'Unione stessa in condizioni di non poter assolvere più ai suoi compiti istituzionali, come enunciato dalla carta statutaria citata e dalle varie leggi intervenute in favore della categoria, fra le altre dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sull'assunzione obbligatoria al lavoro.

Quest'ultima legge, nel confermare alla Unione la rappresentanza dei mutilati, concedendo anche quella delle vedove e degli orfani, ai fini dell'avviamento al lavoro, implica per l'Unione stessa compiti che comportano indubbiamente oneri per l'ente, come quelli relativi alle spese dei propri rappresentanti in seno alle commissioni provinciali per il collocamento, quelli concernenti gli accertamenti sanitari quando le spese non siano a carico del datore di lavoro, quelli derivanti dall'impugnativa dei provvedimenti assunti dalle pubbliche amministrazioni in

difformità al disposto legislativo ed infine, e soprattutto, quelli necessari per l'istituzione di corsi di qualificazione professionale.

Inoltre, la recente legge 20 marzo 1975, n. 70, sulle « Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente », nella quale è stata inserita l'Unione quale ente destinato a sopravvivere (tabella allegata, punto II: Enti di assistenza generica), ha imposto all'Unione stessa nuovi doveri non soltanto nei confronti degli assistiti, ma anche del personale dipendente, cosicché il Consiglio nazionale dell'ente ha ritenuto di richiedere un contributo dello Stato pari ad annue lire 700 milioni, al fine di poter procedere all'applicazione della legge in parola al personale centrale e periferico dell'ente stesso nonché di assicurare il minimo numero di dipendenti destinati al funzionamento soprattutto dell'organizzazione periferica.

Dobbiamo notare che, mentre lo Stato concede all'UNMS un contributo di lire 150 milioni annui, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, l'Associazione nazionale combattenti e reduci e l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ricevono, collettivamente, 3.015 milioni, e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (che, come l'Unione, assiste sia gli invalidi che i familiari dei caduti) riceve 750 milioni di lire. Nè si capisce come mai il Tesoro, mentre da anni non accoglie le richieste di aumento del contributo all'UNMS avanzate dal Ministero dell'interno, provvede a stanziare nel proprio bilancio aumenti di contributo per le altre associazioni citate, come è avvenuto per il bilancio preventivo dello Stato per l'anno 1975.

Agli esposti motivi di equità intende soddisfare il presente disegno di legge, che si compone di due articoli. Con l'articolo 1 viene determinato in lire 700 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 1975, l'attuale contributo statale di lire 150 milioni destinato al funzionamento dell'Unione. Con l'articolo 2 si prevedono i mezzi per la copertura della maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

Confidiamo in una sollecita approvazione da parte di tutti gli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 566, nella misura di lire 150.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1975, a lire 700.000.000.

Art. 2.

All'onere di lire 550.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.